



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA

N.262 DEL 11/06/2020

OGGETTO: PRESCRIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI PER IL PERIODO 15 GIUGNO – 30 SETTEMBRE 2020

Data Pubblicazione 11/06/2020
L'incaricato all'Albo Pretorio

OGGETTO: PRESCRIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI PER IL PERIODO 15 GIUGNO – 30 SETTEMBRE 2020

IL SINDACO

PREMESSO

- Che l'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende fortissimo il rischio di incendi boschivi, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;

CONSIDERATO

- Che sussiste l'obbligo per i Sindaci dei Comuni interessati dal fenomeno degli incendi boschivi di emanare specifiche ordinanze, preordinate alla prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di rispettiva competenza;

RITENUTO

- Di dover procedere in via immediata a quanto di competenza;

VISTO

- la Legge 21.11.2000, n. 353;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
- la Legge n. 6 del 6 febbraio 2014;

- la Legge 11 agosto 2014, n. 116;
- la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11;
- la Legge Regionale n. 14/2006;
- la Legge Regionale n. 20/2016;
- la Legge n. 116 del 11 agosto 2014;
- il T.U.E.L. n. 267/2000;

ORDINA

Per tutto il periodo di grave pericolosità, ovvero dal 15 giugno al 30 settembre 2020:

- a tutti i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di strutture ricettive con annesse aree verdi pertinenziali, a provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, della vegetazione e dei rami che si protendono sui cigli delle strade, alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo incendi;
- l'assoluto rispetto del divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali in osservanza dell'obbligo contenuto nel comma 6 bis, art. 182 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 ricordando che la trasgressione sarà punita a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
- l'assoluto divieto, nelle zone boschive e in quelle sottoposte a vincolo idrogeologico, svolgere le seguenti attività: accendere fuochi, usare motori, fornelli o inceneritori che producono scintille e brace, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, utilizzare i soffiatori per lo spazzamento del suolo durante i periodi di siccità, compiere qualunque altra operazione non contemplata fra le precedenti che possa creare pericolo d' incendio;
- a tutti i frontisti di strade a provvedere ad un'accurata pulizia dei terreni da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
- il rispetto per gli automobilisti del divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, così come disposto dall'art. 15, lettera i) del Codice della Strada;
- che i proprietari o detentori delle aree boschive provvedano al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boschive, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
- ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;

ORDINA ALTRESI'

IL DIVIETO ASSOLUTO

lungo le strade, nelle campagne e nei boschi del territorio comunale di:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi di artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri

articoli pirotecnici;

- **transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boschive, fatta eccezione per i mezzi adoperati per le attività agricole, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.**

R I C O R D A

- 1) che i trasgressori saranno puniti nei modi e nei termini previsti dalla Legge;
- 2) che ogni cittadino è tenuto a prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- 3) che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- **Comando Provinciale Vigili del Fuoco/Emergenze Ambientali Tel. 115**
- **Comando di Polizia Municipale di Somma Vesuviana, Tel. 081 8931049**
- **Stazione dei Carabinieri di Somma Vesuviana Tel: 081 8992040**

A V V I S A

1) La violazione alla presente ordinanza, oltre alle sanzioni previste dalla Legge, sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, come previsto dall'art.7 bis del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

2) che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 4 della legge 7/8/1990 n. 241, gli interessati, avverso il presente atto, potranno inoltrare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

La presente Ordinanza viene trasmessa al Comando della Polizia Municipale, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Somma Vesuviana, al Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Vesuvio, che sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della stessa ed è resa nota alla cittadinanza per estratto, a mezzo affissione su tutto il territorio comunale, e pubblicata integralmente sul sito internet dell'Ente: <http://www.comune.sommavesuviana.na.it/>

IL SINDACO

Dott. Salvatore DI SARNO